



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Nazionale
Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 125
14 NOVEMBRE 2018

<p>CHIARIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE BUONI PASTO</p>

Vi inviamo la risposta al nostro quesito.

Finalmente siamo riusciti ad avere una risposta chiara e favorevole.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione centrale per le Risorse Umane
Ufficio I : Studi, pianificazione e politiche del personale

Roma, data protocollo

Alla Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione
Coordinamento Ministero Interno
Piazza del Viminale, 1
ROMA

(Rif. nota del 30 ottobre 2018)

e, p.c. : All'Ufficio IV – Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO : Circolare n. 24/RU/2018 – chiarimenti in materia di concessione del buono pasto.

Si fa riferimento alla nota sopraindicata, con la quale sono stati chiesti, a seguito della circolare n. 24/RU/2018, ulteriori chiarimenti in merito alla concessione del buono pasto.

In particolare si chiede di conoscere se il raggiungimento della soglia oraria minima prevista dall'art. 4 dell'Accordo sulla concessione dei buoni pasto, siglato il 30 aprile 1996, debba avvenire con un'attività lavorativa svolta in maniera continuativa nell'arco complessivo della giornata.

Si premette che ai sensi del citato art. 4 dell'Accordo siglato il 30 aprile 1996 i buoni pasto possono essere concessi al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa prevista dall'art. 23 comma 1 del CCNL 12-2-2018 all'interno della quale va consumato il pasto;
- giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa obbligatoria di cui al predetto art. 23.

In proposito si rappresenta che nel citato parere dell'ARAN non viene fatto alcun riferimento alla necessità che l'attività lavorativa sia svolta in maniera continuativa, ai fini della maturazione del buono pasto, rilevando esclusivamente, come precisato nella predetta circolare "il raggiungimento delle soglie in termini di ore di lavoro effettivo prestato nell'arco della giornata previste dall'art. 4".

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO

Nicola

Piazza del Viminale n. 1 – 00184 Roma
risorseumane.personalecivile.prot@pec.interno.it